

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 37/C (2006/2007)

Si dà atto che la Commissione d'Appello Federale,
nella riunione tenutasi in Roma il 6 Marzo 2007,
ha adottato la seguenti decisioni:

1° collegio composto dai Signori:

Artico Avv. Sergio – Presidente; Cerini Dr. Francesco, Deroma Avv. Serapio, Porceddu Avv. Carlo, Patti Prof. Lucio Salvatore – Componenti; Bravi Dr. Carlo - Rappresentante dell'A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio, Segretario.

1. RECLAMO A.S.D. REAL MARSICO AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA REAL MARSICO/SESSANO DEL 19.11.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 34 del 14.12.2006)

La società A.S.D. Real Marsico ha presentato reclamo alla Commissione d'Appello Federale avverso la decisione della Commissione Disciplinare pubblicata sul Com. Uff. n. 34 pubblicato il 14.12. 2006 riguardante la gara Real Marsico/Sessano del 19.11.2006.

La A.S.D. Real Marsico ha richiesto copie degli atti ufficiali, senza darvi seguito, omettendo di presentare i motivi del gravame con conseguente inammissibilità.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 comma 2 C.G.S., per mancato invio dei motivi di reclamo a seguito di ricezione di copia degli atti, il reclamo come sopra proposto dall'A.S.D. Real Marsico di Marsico Nuovo (Potenza), e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

2. RECLAMO POL. D. LIBERTAS CAPACI AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA LIBERTAS CAPACI/POL. D. PANORMUS DEL 16.12.2006 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 23 dell'11.1.2007)

Con atto 18.1.2007 la Pol. D. Libertas Capaci ha proposto gravame avverso la decisione del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia (v. Com. Uff. n. 23 dell'11.1.2007) il quale, relativamente alla gara Allievi Regionali Libertas Capaci/Pol. D. Panormus del 16.12.2006, aveva dichiarato inammissibile il proposto appello per violazione dell'art. 29, comma 9, C.G.S..

Per una corretta comprensione della fattispecie occorre preliminarmente precisare che:

1) all'esito degli accadimenti verificatisi nel corso della su citata gara il Giudice Sportivo di 1° Grado (v. Com. Uff. n. 19 del 22.12.2006) aveva adottato, nei confronti di entrambe le società, i provvedimenti disciplinari che qui, per brevità, si intendono richiamati;

2) con atto del 5.1.2007 la Pol. D. Panormus proponeva appello al Giudice Sportivo di 2° Grado dolendosi in sostanza del fatto che con la decisione impugnata il Giudice Sportivo di 1° Grado aveva adottato sanzioni disciplinari più gravi rispetto a quelle inflitte alla Libertas Capaci; chiedeva, pertanto, l'annullamento nel merito o ridurre secondo equità la sanzione pecuniaria di € 200,00 e lo svolgimento delle "prossime" due gare interne a porte chiuse;

3) la Libertas Capaci controdeduceva richiedendo la declaratoria di inammissibilità ed improcedibilità del gravame per tardività dello stesso ex art, 42, comma 5, C.G.S.;

4) il Giudice Sportivo di 2° Grado (v. Com. Uff. n. 23 dell'11.1.2007) dichiarava inammissibile il gravame per violazione dell'art. 29, comma 5, C.G.S..

Osserva, a tal uopo, la C.A.F. che il Giudicante ha errato nell'applicazione della norma posto che, attesa la tardività del gravame, avrebbe dovuto richiamare il disposto di cui all'art. 42, comma 5, C.G.S. e tanto meno la Libertas Capaci, avendo l'appellante ricorso limitatamente alla entità dell'ammenda, era da considerare controinteressata.

Ciò premesso osserva la C.A.F. che il gravame della Pol. D. Libertas Capaci, proposto con atto del 18.1.2007 è coperto da giudicato interno ed è, quindi, inammissibile ex art, 33, comma 1 C.G.S..

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 comma 1 C.G.S., il reclamo come sopra proposto dalla Pol. D. Libertas Capaci di Capaci (Palermo), e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

3. RECLAMO A.S.D. BOJANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BOJANO/CIVITAVECCHIESE DEL 19.11.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 101 del 18.1.2007)

Nel corso della gara 19.11.2006 disputata a Bojano tra le squadre Bojano e Civitavecchiese, al 29' del secondo tempo, il sig. Colalillo Mario dirigente addetto all'arbitro della squadra Bojano, colpiva con un calcio ad una gamba destra il calciatore Massimiliano Gravina della Civitavecchiese che, all'esito del descritto episodio, veniva sostituito ed in serata (ore 21,28) veniva visitato presso l'Ospedale San Paolo di Civitavecchia, che refertava: "*Contusione al ginocchio destro con interessamento del collaterale interno*"; prescriveva successiva consulenza ortopedica e formulava prognosi di 4 giorni salvo complicazioni.

La Civitavecchiese presentava reclamo al Giudice Sportivo che lo respingeva con provvedimento pubblicato sul Com. Uff. n. 81 in data 13.12.2006 del Comitato Interregionale.

Avverso il detto provvedimento reiettivo veniva proposto reclamo dalla Civitavecchiese e la Commissione Disciplinare lo accoglieva integralmente con provvedimento Com. Uff. n. 101 del 18.1.2007, infliggendo la perdita della gara ASD Bojano/U.S. Civitavecchiese con il punteggio 0-3 in danno ASD Bojano.

Il detto ultimo provvedimento veniva gravato di reclamo innanzi alla C.A.F. da A.S.D. Bojano, che, fatta una premessa sulla proponibilità ed ammissibilità della dispiegata impugnazione, deduceva poi la falsa applicazione dell'art. 12 comma 1 C.G.S. operata dalla Commissione Disciplinare nel relativo provvedimento innanzi citato.

Il reclamo proposto è senza dubbio ammissibile, ma non ritiene Codesta Commissione di dividerne le argomentazioni e statuirne la fondatezza. La circostanza che l'art. 14 C.G.S. preveda sanzioni specifiche a carico di dirigente, soci e tesserati, per violazione dello statuto, norme federali e ogni altra disposizione loro applicabile, non esclude che vi possa essere coeva responsabilità della società di appartenenza degli stessi, per colpa diretta, oggettiva o presunta ed a fronte di ciò l'irrogazione della sanzione intervenuta a carico dei dirigenti socio o tesserato non esaurisce la repressione della violazione posta in essere. Nella fattispecie, il comportamento violento e volontario di un dirigente della A.S.D. Bojano, ha privato per un apprezzabile lasso di

tempo (17 minuti oltre recupero), la U.S. Civitavecchiese di un proprio calciatore costringendola alla sua sostituzione mentre, oltretutto, era in vantaggio. Il comportamento del signor Mario Colalillo oltre ad una sua responsabilità diretta (per la quale è stato sanzionato con separato provvedimento) ha indubbiamente generato una contemporanea responsabilità oggettiva della sua squadra di appartenenza che deve essere autonomamente sanzionata. E' indubbio infatti che sia stato alterato il regolare svolgimento della gara e la circostanza sostanzierebbe la fattispecie di cui all'art. 12, comma 1 C.G.S., ma anche a voler superare il detto specifico disposto normativo, quando si sono verificati nel corso di una gara, fatti che per loro natura non sono valutabili con criteri esclusivamente tecnici, l'art. 12 comma 4 demanda espressamente agli Organi di Giustizia Sportiva di valutare se ed in quale misura essi abbiano avuto influenza sul regolare svolgimento della gara. Nell'esercizio di detti poteri, il richiamato comma 4, alla lett. b), prevede l'adozione della punizione sportiva della perdita della gara e la Commissione Disciplinare ha fatto buon governo dei suoi poteri infliggendo una sanzione edittale che Codesta Commissione ritiene di condividere pienamente.

Per questi motivi la C.A.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall'A.S.D. Bojano di Bojano (Campobasso) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

2° collegio composto dai Signori:

Artico Avv. Sergio – Presidente; Deroma Avv. Serapio, Porceddu Avv. Carlo, Barenghi Prof. Andrea, Patti Prof. Lucio Salvatore – Componenti; Bravi Dr. Carlo - Rappresentante dell'A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio, Segretario.

4. RECLAMO A.S.D. S. PIETRO AVELLANA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA REAL ROCCAVIVARA/S. PIETRO AVELLANA DEL 22.10.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Molise – Com. Uff. n. 59 del 18.1.2007)

Nella gara disputatasi il giorno 22.10.2006 tra Real Roccavivara e A.S. San Pietro Avellana, quest'ultima squadra schierava in porta il calciatore Armando Etemay che però si presentava privo di documento di riconoscimento con conseguente impossibilità di essere identificato nelle fasi preliminari allo svolgimento della gara medesima.

La circostanza veniva ripetutamente evidenziata all'arbitro che ne dava atto nel relativo referto e costituiva poi oggetto di reclamo al Giudice Sportivo che, per violazione dell'art. 71 comma 2 N.O.I.F. e dell'art. 12 C.G.S. (nel provvedimento è detto art. 73 comma 2), ordinava la ripetizione della gara.

Il detto provvedimento veniva impugnato da entrambe le squadre e la Commissione Disciplinare, previa riunione delle due impugnazioni, le rigettava, confermando l'ordine di ripetizione della gara.

Avverso il detto ultimo provvedimento proponeva reclamo la A.S. San Pietro Avellana reiterando come motivi di doglianza, quanto esposto al Giudice a quo.

La Commissione d'Appello Federale non ritiene di condividere le motivazioni dedotte a sostegno del proposto reclamo, che per l'effetto va rigettato.

Quanto alle eccezioni preliminari, non sussiste la dedotta inammissibilità per mancata enunciazione innanzi al Giudice di merito delle norme che si ritengono violate. E' infatti principio consolidato nella nostra millenaria civiltà giuridica che il Giudice conosca la norma (iura novit curia) e la sappia e debba applicare in relazione al fatto o ai fatti che deducono le parti processuali (da mihi factum, dabo tibi ius).

Il ricorrente non aveva quindi alcun onere di individuare le norme violate, ma doveva, come ha correttamente fatto, rappresentare la fattispecie da cui, secondo di il suo assunto, sarebbe scaturita la violazione normativa. Le pregresse vicende processuali dimostrano che la fattispecie è

stata rappresentata in maniera corretta e circostanziata ed in relazione alla detta fattispecie, è stata individuata dal Giudice Sportivo la violazione dell'art. 71 N.O.I.F..

Altrettanto infondata risulta l'eccezione di incompetenza del Giudice Sportivo a fronte di un'asserita competenza della Commissione Disciplinare. Nella fattispecie non si controverte in ordine alla posizione irregolare di un calciatore (mancato tesseramento, squalifica, ecc.) ma al dovere della sua preventiva identificazione da parte dell'arbitro prima dell'inizio della gara.

Nel merito, è indubbio che l'arbitro, prima della partita non abbia potuto identificare il portiere dell'odierna reclamante, in quanto sfornito di documento di identificazione ed alla violazione dell'art. 71 N.O.I.F., non può derogare, nella fattispecie la produzione tardiva in corso di giudizio del detto documento, con la conseguente applicazione dell'art. 12 comma 7 C.G.S..

Premesso doverosamente che la detta ultima norma fa riferimento ad eventuali documenti insufficienti presentati all'arbitro prima della gara, mentre nella fattispecie i documenti non erano insufficienti ma totalmente carenti, si osserva che prima della gara l'arbitro aveva davanti un calciatore che veniva indicato per Etemay Armando, ma non vi era un documento che potesse certificarlo. Oggi si ha un documento, ma non vi è prova alcuna che lo stesso si riferisca alla persona che effettivamente ha preso parte alla gara. In definitiva, gli atti ed i documenti processuali non hanno dato certezza che il calciatore che ha preso parte alla gara fosse effettivamente Armando Etemay, ma per converso, non vi è nessuna prova che non lo fosse, e ciò, a prescindere anche dalla circostanza che nella distinta fosse indicato proprio il documento di identificazione che oggi è stato prodotto. Non può tenersi neanche conto della certificazione di tesseramento fatta sotto la propria responsabilità dall'accompagnatore della squadra, perché nel caso dedotto, si ribadisce che non controverte sul corretto tesseramento del calciatore (circostanza che avrebbe radicato la competenza per materia della Commissione Disciplinare), ma sulla sua indefettibile preventiva identificazione da parte dell'arbitro.

Le dette considerazioni inducono la Commissione d'Appello Federale a ritenere corretta l'identificazione normativa della fattispecie operata dal Giudice di merito, e la conseguente sanzione applicata.

Per questi motivi la C.A.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall'A.S.D. S. Pietro Avellana di San Pietro Avellana (Isernia) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

5. RECLAMO A.S. GIRLS ROSETO AVVERSO L'OBBLIGO DI CORRISPONDERE ALLA CALCIATRICE ESPOSITO LAURA L'IMPORTO DI € 7.000,00 (Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 11/D del 6.12.2006)

In data 10.4.2006, la calciatrice Laura Esposito proponeva reclamo alla Commissione Accordi Economici al fine di veder riconosciuto, in suo favore e a carico della A.S. Roseto Girls, il pagamento della somma di € 7.000,00, così come da accordo economico *inter partes* del 10.9.2004, relativo alla stagione calcistica 2004/2005.

A tale reclamo la società calcistica presentava le proprie controdeduzioni, sottolineando la scarsa partecipazione della calciatrice alle attività della squadra, e chiedeva il rigetto del reclamo stesso nonché il deferimento della Esposito alla Commissione Disciplinare.

La C.A.E., il 10.10.2006, respingeva il reclamo ritenendo valida la quietanza, riferita alla stagione 2004/2005, prodotta dalla società resistente e disconosciuta dalla calciatrice, la quale ultima, peraltro, non negava di aver sottoscritto una quietanza, ma che questa fosse inerente alla stagione 2003/2004, per la quale, inoltre, dichiarava di aver percepito il relativo compenso (€ 5.000,00).

Avverso tale decisione, in data 17.10.2006, la Esposito proponeva tempestivamente appello alla Commissione Vertenze Economiche. L'appellante denunciava anzitutto la falsità della quietanza prodotta dalla società per la stagione 2004/2005, presentando questa una correzione della data della stagione di riferimento. Eccepiva inoltre la vistosa diversità della sottoscrizione presente su detta quietanza rispetto a quella presente sulla quietanza relativa alla precedente stagione,

nonché a quella presente sui contratti; la circostanza, definita “strana”, che a gennaio la società avesse già versato il compenso pattuito, senza, oltretutto, che esistesse copia dell’assegno riferibile a tale pagamento; il fatto che nessuna dichiarazione era stata rilasciata dalla ricorrente riguardo a una sottoscrizione di “analoga quietanza”, così come riportato nella decisione della C.A.E., la quale aveva oltretutto deciso sulla base di un confronto tra gli accordi per le due stagioni sportive e non tra le quietanze. Sottolineava, infine, che alla data del 17.10.2006 nessun compenso era stato versato dalla società. Chiedeva quindi, in via preliminare, che la Commissione Vertenze Economiche obbligasse la società a produrre contemporaneamente entrambe le quietanze di pagamento e nel merito che riformasse la decisione impugnata, ordinando la immediata corresponsione della somma di €7.000,00.

La Commissione Vertenze Economiche accoglieva il ricorso, basandosi sulla considerazione che all’invito della CAE alla resistente società di depositare anche la quietanza relativa alla precedente stagione era seguito solo il deposito dei due accordi, ma non della quietanza. Questa omissione non giustificata avrebbe quindi confermato l’ipotesi prospettata dalla Esposito. Pertanto l’appello veniva accolto, con conseguente riforma della decisione della C.A.E. e condanna della A.S. Girls Roseto al pagamento di quanto pattuito.

Avverso tale decisione, in data 25.1.2007, la società ricorreva alla Commissione d’Appello Federale. Nel ricorso, la A.S. Girls Roseto, riprendendo le considerazioni già esposte nelle controdeduzioni del primo grado, aggiungeva che i rapporti con la calciatrice erano già compromessi, avendo la stessa chiesto lo svincolo a fine stagione e dando in questo modo il via a controversie, sfociate poi in quella economica oggetto dei procedimenti. Inoltre, sottolineava come punto essenziale l’atteggiamento contraddittorio della Esposito nell’aver dapprima disconosciuto l’intera scheda, sottoscrizione compresa, e successivamente solo il suo contenuto. Denunciava la ricorrente che la Commissione avrebbe accolto il gravame sulla base delle sole dichiarazioni della parte, contrastanti con la prova documentale prodotta e sottolineava come la modulistica impiegata dalla società fosse sempre la stessa, con le opportune correzioni relative alla stagione di riferimento. La A.S. Girls Roseto, sulla base delle considerazioni svolte, concludeva chiedendo il rigetto del reclamo della Esposito.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 45 comma 4 lett. b) C.G.S. in riferimento all’art. 94 ter comma 1 N.O.I.F., il reclamo come sopra proposto dall’A.S. Girls Roseto di Roseto degli Abruzzi (Teramo) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

6. RECLAMO POL. COMPRENS. SPORT PISTICCI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA C.S. PISTICCI/MURESE 2000 DEL 15.10.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata – Com. Uff. n. 64 del 24.1.2007)

Con ricorso del 30.1.2007 la Polisportiva C.S. Pisticci presenta reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata (Com. Uff. n. 64 del 24.1.2007) relativamente alla gara disputata il 15.10.2006 nel Campionato Regionale lucano di eccellenza tra la reclamante e la F.C. Murese. Con la decisione impugnata la Commissione Disciplinare aveva riformato in parte la decisione del Giudice Sportivo con cui si infliggeva la sanzione della sconfitta per 0-3 alla odierna ricorrente annullando tuttavia la penalizzazione di punti 1 e l’ammenda di €250,00 pure inflittale dal primo giudice.

Il reclamo verte sulla legittimità da parte del Commissario di campo di procedere alla riscossione coattiva come da ordine di prelievo coattivo del Comitato Regionale Basilicata.

La Commissione Disciplinare ha rilevato come l’ordine di prelievo coattivo fosse stato legittimamente adottato dal Comitato Regionale Basilicata, che aveva seguito gli opportuni passaggi procedurali comunicandolo alla società con l’espressa prescrizione che in difetto non avrebbe potuto autorizzare il D.G. alla disputa della gara, poiché la società non aveva adempiuto all’intimazione così contravvenendo ad un provvedimento del Comitato di appartenenza. Ad avviso della Commissione Disciplinare tali circostanze rendevano illegittimo lo svolgimento della gara,

non assumendo alcuna rilevanza la decisione assunta in concreto dal Commissario di campo e dal D.G. di far disputare ugualmente la partita per allegare ragioni di ordine pubblico dovendosi comunque intendere la gara disputata solo *pro forma*, come risulta dal rapporto dell'arbitro signor Vincenzo Albano.

Il ricorso si fonda sull'allegata erronea applicazione dell'art. 26, n. 4 del regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e sulla violazione e falsa applicazione dell'art. 31 C.G.S., dell'art. 32, n. 4, C.G.S. e dell'art. 68 N.O.I.F., nonché dell'art. 12, commi 1 e 4 C.G.S..

Assume la reclamante che la punizione della perdita della gara non sarebbe contemplata dall'ordinamento sportivo per il caso di violazioni di carattere meramente amministrativo, quale sarebbe quella contestata alla ricorrente, mentre l'illecito che può legittimamente comportare l'irrogazione di tale sanzione si sarebbe dovuto consumare 'nel corso di una gara, il che nella specie, ad avviso della ricorrente, non sarebbe avvenuto. Si afferma ancora, ad ulteriore sostegno del richiesto annullamento, che la sanzione del prelievo coattivo non potrebbe essere disposta, come accaduto nella specie, a favore di *ex tesserati* ma solo a favore di tesserati, per i primi essendo disponibili altre tutele nell'ordinamento sportivo, ed inoltre che il prelievo coattivo non potrebbe rientrare tra le competenze dei commissari di campo, che nella specie non risulterebbe ispettore di lega incaricato del Presidente regionale ma solo commissario di campo ed infine che la impossibilità di disputare la gara non sarebbe stata da quest'ultimo notificata al direttore di gara.

Il ricorso appare infondato e deve essere disatteso; nonostante la sua articolazione, infatti, in esso ci si limita ad affermare, senza una vera motivazione, l'interpretazione preferita dalla ricorrente delle norme di cui si denuncia la violazione, così come delle circostanze di fatto e delle risultanze processuali che si assumono male utilizzate dai precedenti giudici; così, tuttavia, il ricorso non giunge a individuare alcun effettivo vizio di falsa applicazione o violazione di norme ovvero di erronea motivazione rispetto alle risultanze di causa.

L'art. 26, n. 4, del regolamento L.N.D. appare chiarissimo nel consentire il prelievo coattivo in occasione di gare e nel prevedere la impossibilità di disputare l'incontro in difetto, di talché il motivo deve essere disatteso sotto questo primo profilo, non potendosi peraltro affermare nella presente sede, con la difesa della pol. Pisticci, che il prelievo coattivo disposto dovesse essere considerato illegittimo, al riguardo non potendosi neppure distinguere, come pretenderebbe di fare la ricorrente, tra tesserati ed *ex tesserati*.

L'impossibilità di disputare la gara derivante da un fatto colpevole e comunque imputabile alla ricorrente comporta d'altra parte sicuramente la possibilità di infliggere la sanzione del risultato negativo a norma dell'art. 12 C.G.S. risultando del tutto prive di pregio, di fronte alla chiarezza del dato testuale, le complesse argomentazioni della ricorrente.

Né dalle risultanze in atti risultano in alcun modo fondati gli ulteriori rilievi attinenti alla legittimazione del Commissario di campo e alla avvenuta notificazione al Direttore di gara, con la conseguente denuncia di violazione di norme: la Commissione Disciplinare ha correttamente valutato tali profili con una decisione che non appare suscettibile di censura per le ragioni indicate dalla ricorrente.

Per questi motivi la C.A.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla Pol. Comprens. Sport Pisticci di Pisticci (Matera) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

7. RECLAMO A.S.D. UGC CURSI MELPI CASTR. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA S.C. NUOVA SPONGANO/U.G.S. CURSI MELPI CASTR. DEL 17.12.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia – Com. Uff. n. 34 dell'1.2.2007)

Con atto del 3.2.2007 la A.S.D. UGC Corsi Melpi Castr ha proposto gravame avverso la decisione (v. Com. Uff. n. 34 dell'1.2.2007) con la quale la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia, in riferimento alla disputa della gara S.C. Nuova Spongano/UGC Corsi

Melpi Castr del 17.12.2006, in accoglimento del reclamo proposto dalla S.C. Nuova Spongano aveva inflitto la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 – 3 a favore della reclamante.

A motivo del proposto reclamo era stato evidenziato che il calciatore Portaluri Dario, in violazione dell'art. 34, comma 2, C.G.S., nella stessa giornata aveva partecipato ad altra gara del Campionato Allievi "Unione Grecia Calcio" – Poggiano.

Osserva preliminarmente la C.A.F. che il caso di specie attiene all'ipotesi di irregolare svolgimento della gara disputata tra la S.C. Nuova Spongano e la A.S.D. UGC Corsi Melpi Castr, per il quale non è prevista la sanzione della punizione inflitta dalla Commissione Disciplinare.

Sotto lo specifico profilo, la C.A.F., in applicazione dell'art. 12, comma 6, C.G.S. annulla la decisione appellata e dispone la trasmissione degli atti al Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Puglia per quanto di sua competenza.

Per questi motivi la C.A.F. accoglie il reclamo come sopra proposto dall'A.S.D. UGC Corsi Melpi Castr. di Melpignano (Lecce), annulla la decisione impugnata e rimette gli atti al Giudice Sportivo per i provvedimenti di competenza.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

8. RECLAMO SAMBENEDETTESE CALCIO S.R.L. AVVERSO L'OBBLIGO DI CORRISPONDERE ALLA SAN MARINO CALCIO S.R.L. L'IMPORTO DI € 3.692,00 A TITOLO DI RISARCIMENTO, PER I DANNI ALLE STRUTTURE DELLO STADIO OLIMPICO DI SERRAVALLE, ARRECATI DAI SOSTENITORI IN OCCASIONE DELLA GARA SAN MARINO/SAMBENEDETTESE DEL 6.2.2006 (Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 11/D del 6.12.2006)

Con reclamo del 27.10.2006, la San Marino Calcio adiva la Commissione Vertenze Economiche per ottenere il risarcimento dei danni arrecati dai tifosi della SS. Sambenedettese allo Stadio Olimpico di Serravalle in occasione della gara del Campionato di calcio, Serie C1, Girone A, del 6.2.2006. La reclamante sottolineava che, revocata l'affiliazione alla fallita SS. Sambenedettese Calcio (Com. Uff. n. 19 del 27.6.2006), la richiesta di risarcimento danni, quantificata in €3.692,00 e ulteriormente provata dalla relazione della Gendarmeria di Serravalle, descrivente natura e entità dei danni e dalla fattura emessa a carico della reclamante dal Comitato Olimpico Nazionale Sanmarinese (così come risultante da regolare attestazione del Comitato stesso, proprietario dell'impianto), doveva essere presentata alla SS. Sambenedettese Calcio S.r.l., che ne aveva rilevato il titolo sportivo.

Nella riunione del 5.12.2006, la Commissione Vertenze Economiche accoglieva il reclamo (Com. Uff. n. 11/D) sulla base delle considerazioni che, avendo la Sambenedettese Calcio S.r.l. acquisito il complesso aziendale della Sambenedettese Calcio fallita, subentrava nella medesima posizione, quanto a diritti e obblighi, di questa. Rilevava inoltre la Commissione che i danni erano stati pienamente provati e condannava la Sambenedettese Calcio al risarcimento, così come quantificato dalla reclamante.

Avverso questa decisione, in data 6.2.2007, la Sambenedettese Calcio proponeva ricorso alla Commissione d'Appello Federale. La società chiedeva la revoca del provvedimento, motivando in ordine al fatto che il bando d'asta del 30.5.2006 individuava specificatamente i debiti e i crediti che possono trasferirsi in virtù dell'affiliazione acquisita (Com. Uff. n. 19) e che le obbligazioni derivanti da fatto illecito gravanti sulla vecchia società non rientravano in tali previsioni. Proseguiva la società argomentando che l'evento non poteva, oltretutto, essere considerato debito sportivo, dal momento che la sua matrice è di natura illecita e che di conseguenza avrebbero dovuto risponderne, in sede penale o civile ordinaria per i danni arrecati a terzi, gli autori o la società fallita a titolo di responsabilità oggettiva.

Per questi motivi la C.A.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla Sambenedettese Calcio S.r.l. di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

9. RECLAMO S. ANGELO CALCIO S.r.l. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ACCADEMIA SANDONATESE/S. ANGELO CALCIO DEL 17.12.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 28 dell'1.2.2007)

Con ricorso spedito in data 5.2.2007 la S.r.l. S. Angelo Calcio proponeva appello avverso la decisione pronunciata, su reclamo della società Accademia Sandonatese, dalla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia in data 1.2.2007 (Com. Uff. n. 28), come rettificata con provvedimento dell'8.2.2007 (Com. Uff. n. 29), con la quale il primo giudice rilevava la posizione irregolare dei calciatori Mariani e Moschitti tesserati per altra società, con la quale la Commissione Disciplinare aveva comminato la punizione della sconfitta per 0-3 nella gara contro la reclamante del 17.12.2006 ed inoltre una ammenda di € 250,00, la squalifica dei calciatori in posizione irregolare per una gara e l'inibizione del dirigente Matteo Moriconi a tutto l'1.3.2007.

Il ricorso si fonda sulla tardività del reclamo introduttivo ed appare effettivamente fondato.

Il reclamo si sarebbe dovuto proporre entro il termine di sette giorni dallo svolgimento della gara, mentre esso risulta proposto solo il 16.1.2007, quindi a circa un mese di distanza dalla gara cui si riferiva, pertanto ben oltre il termine fissato dalla norma.

Per questi motivi la C.A.F. accoglie il reclamo come sopra proposto dalla S. Angelo Calcio S.r.l. di Sant'Angelo Lodigiano (Lodi), annulla la delibera impugnata ripristinando il risultato di 0 – 1 conseguito sul campo nella gara in epigrafe. Rimette gli atti alla Procura Federale per gli eventuali provvedimenti di competenza.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

ORDINANZA

10. RECLAMO G.S. CITRARUM CALCIO A CINQUE AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE INFLITTA AL SIG. CURCIO TONI FINO 25.6.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 77 del 3.1.2007)

La C.A.F. sospende il procedimento e dispone la trasmissione degli atti all'Ufficio Indagini al fine di eseguire accertamenti in merito alla presenza o meno del signor Curcio Toni durante lo svolgimento della gara Carpe Diem – G.S. Citrarum Calcio a 5 del 2.12.2006.

Il testo integrale delle suddette delibere sarà riportato sul fascicolo delle decisioni C.A.F. che sarà pubblicato a cura della F.I.G.C. e rimesso agli Organi ed alle parti interessate.

Publicato in Roma il 7 Marzo 2007

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Luca Pancalli